

# COMUNE DI PIANORO



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **20** del **29/04/2025**

### APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2025

Il giorno **29 aprile 2025** alle ore **19:30** presso la sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Luca VECCHIETTINI	presente	Giulia TOVOLI	assente
Chiara STEFANINI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Ivano SANTUCCI	presente	Marco ZUFFI	assente
Andrea SCHIAVINA	presente	Gabriele MINGHETTI	assente
Thomas PAZZAGLIA	presente	Silvia BENAGLIA	assente
Perla MATERA	presente	Nicola BOSCHETTI	assente
Matteo GATTI	presente	Elisa GALLI	assente
Roberto NANNETTI	presente	Luca D'ORISTANO	assente
Pier Damiano D'IGNAZIO	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Luca CASARINI, Daniel BERTARELLI, Lucia Anna DI FILIPPO, Silvia NERI, Simonetta SALIERA

Il Segretario Generale, **MONICA TARDELLA**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **IVANO SANTUCCI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri D'IGNAZIO Pier Damiano, PAZZAGLIA Thomas e STEFANINI Chiara.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;
- ARERA con deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- ARERA con deliberazione n. 15/2022 del 18 gennaio 2022 ha definito le modalità di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato, con l'allegato a) lo specifico Testo Unico denominato (TQRIF);
- ARERA con deliberazione n. 386/2023 del 03 agosto 2023 ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- ARERA con deliberazione n. 565/2023 del 30 novembre 2023 ha emanato disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dall'1° maggio 2023;
- ARERA con deliberazione n.133/2025 del 01 aprile 2025 ha emanato disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizione economico sociali disagiate, in attuazione dell'art.57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24;
- ARERA con deliberazione n.176/2025 del 15 aprile 2025 ha confermato le disposizioni urgenti in materia di perequazione del settore dei rifiuti urbani.

Considerato che in base all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



Preso atto della proroga per il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 da parte degli enti locali che risultava differito al 28 febbraio 2025 con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2024;

Visto l'art.3 comma 5-quinquies del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari, entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Preso atto della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell' 11 aprile 2022 con la quale si è stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera Arera 15/2022/R/Rif riguardante il TQRIF;

Richiamati i commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con componente - Tari (tributo servizio rifiuti) servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste:

- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020);
- la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge finanziaria 2021);

Atteso che:

- i commi 650 e 651 della legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24.04.1999 (metodo normalizzato);
- il comma 652 della stessa legge permette in alternativa di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il legislatore ha concesso la possibilità di adottare coefficienti Kb (quota variabile domestiche), Kc (quota fissa non domestiche) e Kd (quota variabile non domestiche) dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999 appena citato, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento.

Dato atto che:

- la tariffa è articolata secondo una componente monomia in base a quanto definito dal Regolamento Tari ed è determinata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", secondo i criteri di cui al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;



- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, integrato da quanto disposto dal metodo MTR di cui dalle Deliberazioni ARERA:

- 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif., con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n.363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022 con la quale è stata approvata la regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA 18 febbraio 2025 n.57/2025/R/rif. con la quale è stata avviata la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

Vista la dettagliata nota di chiarimento Ifel del 31.03.2022 inerente i termini di scadenza per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti e la nota successiva del 06.04.2022 sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni anche e soprattutto alla luce della delibera ARERA n. 15/2022:

- l'utenza, ai fini dell'applicazione della TARI, è articolata in domestica e non domestica;
- non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto anche dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. n. 158/1999 e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa il calcolo delle riduzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15.12.2021 avente ad oggetto l' "Approvazione dei criteri per l'assegnazione delle agevolazioni per la tassa rifiuti (tari) utenze domestiche" con la quale sono stati stabiliti gli importi degli incentivi economici destinati agli utenti domestici, regolarmente iscritti nelle liste di carico della tassa rifiuti, che conferiscono rifiuti differenziati al Centro di Raccolta di Pianoro da applicarsi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale della Tari in termini di agevolazione sugli importi dovuti relativi all'anno successivo a quello di riferimento delle graduatorie;
- e nelle more dell'approvazione della determinazione dirigenziale da parte dell' Area VI - Assetto del territorio e del Patrimonio, con la quale verrà approvata la graduatoria finale degli utenti aventi diritto alle agevolazioni secondo i criteri indicati nella sopra citata deliberazione giuntales per un importo complessivo pari ad € 7.500,00 sull'annualità 2024



con imputazione al Cap. 916743.1 denominato "Contributi incentivi Tari per conferimento CDR" del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

Richiamato l'articolo 12 comma 1 lett. e) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari che prevede testualmente: "E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale";

Considerato che nei mesi di settembre e ottobre 2024 il territorio comunale è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e che a causa di tali eventi diversi nuclei familiari e cittadini sono ad oggi stati evacuati dalle proprie abitazioni e in gran parte dei casi le stesse abitazioni sono non fruibili perché inagibili a causa di fango e acqua;

Ritenuto che per l'annualità di competenza 2025 sia opportuno prevedere una riduzione tariffaria e da essa partire per operare un'ulteriore riduzione della pressione tributaria ex art.1, comma 660, della legge n.147/2013 per le categorie di utenza domestiche, regolarmente iscritte in tassa, le cui abitazioni siano state colpite dalle alluvioni del 2024;

Ritenuto di poter sostenere tali oneri finanziari con apposito stanziamento di bilancio pari ad un massimo di euro 10.000,00, stanziato in data odierna con delibera di variazione, demandando alla Giunta comunale l'individuazione dei criteri puntuali per stilare apposita lista di beneficiari;

Vista la propria deliberazione in data odierna avente ad oggetto la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2025 deliberato da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – con la quale, per l'appunto, si prende atto del Piano Economico Finanziario 2025 validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n.2 del 11/04/2025 e n. 19 in data 15/04/2025 del Consiglio d'Ambito;

Dato atto che il comma 660 della Legge n. 147/2013 prevede:

- la copertura integrale del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR n. 158/1999;
- la facoltà in capo al Comune di deliberare eventuali ulteriori riduzioni rispetto a quelle già previste dal comma 659 assicurando la copertura di queste ultime con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Dato atto inoltre che:

- le tariffe TARI 2025 allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in cui si evidenziano gli indici di produttività quantitativi e qualitativi sia per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) utilizzati per la loro definizione, risultano conformi al PEF 2025 e che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100 per cento dei costi del servizio;
- sull'importo della TARI si applica il tributo in materia ambientale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992, confermato per l'anno 2025, con atto del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna n. 264 in data 28.11.2024 nella misura del 5 per cento secondo le modalità definite dal D.L. 26.10.2019 n. 124 e successiva legge di conversione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2024, esecutiva, con cui è stato



approvato il DUP per il triennio 2025-2027;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 datata 18.12.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2025, avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG). Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di Area;

Udita la relazione dell'assessore Simonetta Saliera e la dichiarazione di voto del consigliere Matteo Gatti (capogruppo *Pianoro Civica*), acquisite nella registrazione audio digitale della seduta ed integralmente trascritte nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del TUEL (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile Finanziario;

Sottoposta a votazione la proposta deliberativa con il risultato di n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, il Consiglio comunale

### **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) adottate per l'anno 2025 come risultanti dal prospetto allegato dando atto che in tale allegato si evidenziano anche gli indici di produttività quantitativi e qualitativi sia per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) utilizzati per la composizione tariffaria.

3) Di dare atto che le tariffe come sopra determinate risultano conformi al suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) e coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2025, determinando un gettito di euro 2.921.149,00 previsto al Capitolo di entrata 890.0 il cui stanziamento sarà adeguato con prossima variazione di bilancio con la precisazione che tale importo lordo è di già comprensivo della incentivazione pari ad euro 7.500,00 a favore delle UD che hanno maggiormente utilizzato il CDR nel corso del 2024, finanziato con risorse proprie della parte spesa del bilancio comunale.

4) Di confermare che il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2025.

5) Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2025 saranno il 30 settembre e il 02 dicembre con possibilità di pagare in unica soluzione.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 10 voti favorevoli, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.▪

TARI - Anno 2025  
TARIFE

**UTENZE DOMESTICHE 1\_( )**

Numero Componenti	
1 componente	
2 componenti	
3 componenti	
4 componenti	
5 componenti	
6 o più componenti	

Tariffa a mq.
€ 2,03659
€ 2,39302
€ 2,67305
€ 2,74943
€ 2,83464
€ 2,85661

**UTENZE NON DOMESTICHE 2\_( )**

Attività		Tariffa a mq.
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,21291
<b>2</b>	Cinematografi e teatri	€ 0,80368
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,98170
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburanti,	
<b>4a</b>	Impianti sportivi	€ 1,25508
<b>5</b>	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani	€ 1,12296
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	€ 1,68444
<b>7</b>	Alberghi con ristorante - Agriturismo	€ 4,40381
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante - Agriturismo	€ 3,56708
<b>9</b>	Casa di cura e di riposo	€ 4,11756
<b>10</b>	Ospedali	€ 2,59823
<b>11</b>	Uffici, agenzie	€ 4,29371
<b>12</b>	Banche e istituti di credito, studi professionali	€ 1,98170
<b>13</b>	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 3,54506
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,40381
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,73035
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,15973
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	€ 3,25882

<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 3,40193
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,74323
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,03862
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,23679
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 6,13230
<b>23</b>	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 5,33961
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,35976
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 6,07725
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,56895
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie,	€ 7,88282
<b>27a</b>	Fiori e piante, pizza al taglio	
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	€ 4,73409
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari	€ 11,47193
<b>30</b>	Discoteche, night club	€ 3,24781
<b>32</b>	Bed & Breakfast	€ 2,75677

**COMUNE DI PIANORO**

**TARI - Anno 2025**

<b>UTENZE DOMESTICHE 1_( )</b>	
	<b>Numero Componenti</b>
1 componente	
2 componenti	
3 componenti	
4 componenti	
5 componenti	
6 o più componenti	
<b>UTENZE NON DOMESTICHE 2_( )</b>	

	<b>IPS</b>
	0,8000
	0,9400
	1,0500
	1,1400
	1,2300
	1,3000

	<b>Attività</b>	<b>IPS</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0050
<b>2</b>	Cinematografi e teatri	0,3650
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9000
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,5700
<b>5</b>	Aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani	0,5100
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	0,7650
<b>7</b>	Alberghi con ristorante - Agriturismo	2,0000
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante - Agriturismo	1,6200
<b>9</b>	Casa di cura e di riposo	1,8700
<b>10</b>	Ospedali	1,1800
<b>11</b>	Uffici, agenzie	1,9500
<b>12</b>	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,9000
<b>13</b>	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,6100
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0000
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2400
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	1,4350
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,4800
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,5450

<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, hamburgerie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club
<b>32</b>	Bed & Breakfast

1,7000
1,3800
1,4700
2,7850
2,4250
1,9800
2,7600
2,0750
3,5850
2,1500
5,2100
1,4750
1,2520

**IQS posto ad 1 per tutte le categorie**

**Trascrizione integrale interventi argomento discusso nella seduta consiliare del 29/04/2025:  
"Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2025"**

**PRESIDENTE:**

Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno: "L'approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2025". Rammento che per questo punto i tempi di intervento non sono raddoppiati. La parola all'Assessore Saliera. Prego.

**ASSESSORA SALIERA:**

Grazie, Presidente. In pratica già nell'ordine del giorno precedente, nel punto precedente l'abbiamo affrontato, il sistema complessivo, l'inquadramento generale, ora entriamo più nel merito che in parte l'ha già fatto il Sindaco. Quindi, partendo dall'approvazione del 2024, noi avevamo una differenza da coprire sul 2025, già prevista, di 134.000 euro. Con questa rimodulazione, a seguito delle richieste dei Sindaci, è diminuito e quindi siamo a un importo di 100.000 euro, quindi 100.000 euro corrispondono al 3,9% su tutte le utenze, cioè nel senso che non facciamo differenze, si aumenta il 3,9% sulle utenze, sia domestiche che non domestiche. Questo aumento, cioè i 100.000 euro, a differenza dello scorso anno che per 6.000 - 7.000 euro c'era un aumento previsto anche da parte del Comune, si azzerava l'aumento da parte del Comune, quindi sono esclusivi perché c'è una piccola quota nel PEF di gestione, chiamiamola così, del gestore, costo del gestore. Poi anche il Comune fa dei servizi, se non altro per tutte le cartelle, etc. L'importo relativo al costo del Comune non è in questo momento... non c'è nessun aumento, quindi sono 100.000 euro che riguardano i costi del gestore e che comportano il 3,9%. Poi ci sono ulteriori costi a carico dell'utenza in competenza non comunale, ma che siamo obbligati a mettere nella cartella esattoriale; sono il 5% per la Città Metropolitana, perché sono leggi che vanno applicate, che ci piaccia o non ci piaccia; dei contributi perequativi stabiliti dall'Agenzia Nazionale Arera, e sono i contributi che riguardano i rifiuti che servono per i rifiuti accidentalmente pescati o dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, ed è lo 0,10 euro ad utenza; la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,5 euro/utenza, e questi erano già stati inseriti precedentemente. Invece con un'ultima deliberazione, della 133/2025 di Arera del 1° aprile 2025, prevede un 6 euro aggiuntivi per utenza a tutti gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti per aiutare coloro che sono in condizioni economiche sociali disagiate. Questi fondi, che i cittadini pagheranno, verranno messi in un fondo che è destinato ovviamente al Ministero, dopodiché il Ministero ci dirà se siamo noi poi a dover rendicontare... nel senso che non sappiamo ancora la fase 2 di questo. Invece abbiamo delle riduzioni deliberate dal Comune, in aggiunta a quelle regolamentari, che sono l'esenzione totale per gli indigenti segnalati dai servizi sociali, cioè nel senso che se i servizi sociali, quindi l'assistente sociale relaziona che su un caso è il caso di non fargli pagare la tassa dei rifiuti perché lo aiuta, il regolamento del Comune lo prevede, sono costi a carico della fiscalità generale, non è che vada ad aumentare la tassa dei rifiuti. Riduzione per chi conferisce in autonomia i rifiuti in stazione ecologica, fino a un massimo complessivo di incidenza sul bilancio fino a 7.500 euro, che già viene applicato, cioè queste questi due elementi sono già stati applicati. Cosa viene introdotto con quest'atto deliberativo? Ciò che diceva il Sindaco, riduzione per chi è stato alluvionato e non può risiedere nella propria abitazione per un massimo, e lo vediamo nella variazione di bilancio al punto successivo, di 10.000 euro. Dopodiché valuteremo quante sono le richieste, ed è un inizio. Null'altro.

**PRESIDENTE:**

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Direi di no. Per la dichiarazione di voto, Consigliere Gatti.



**CONSIGLIERE GATTI:**

Faccio una dichiarazione di voto brevissima, sottolineando alcuni punti di questa tariffazione. Siamo d'accordo con la spalmatura di questo aumento che viene da una gestione provinciale, sono tutte le tariffe e segnalo quindi il non aumento da parte dell'Amministrazione che sceglie di non aumentare la quota di gestione comunale, quindi a fronte di aumenti che vengono da gestioni superiori e per quanto riguarda questa Amministrazione si cerca di non incidere, per quanto possibile ovviamente, sui cittadini. Quindi anche qui sottolineo la riduzione per il discorso dei servizi sociali, quindi le persone che sono indigenti, e la riduzione per gli alluvionati, volendo ribadire un lavoro che si sta facendo nel cercare di contenere degli aumenti e anche di dare, dove si può, dei contributi a delle persone o delle famiglie che hanno difficoltà.

**PRESIDENTE:**

Grazie. Procediamo al voto per alzata di mano. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva.



## APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2025

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA  
PROPOSTA N. 20 DEL 16/04/2025**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>24/04/2025</b>	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA  <b>Laura Ciancabilla</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>24/04/2025</b>	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <b>Laura Ciancabilla</b>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**Ivano Santucci**

Il Segretario Generale  
**Monica Tardella**

---

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

